

Unione Europea Repubblica Italiana

Regione Siciliana

Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità

L'ASSESSORE

Visto

lo Statuto della Regione Siciliana;

Vista

la legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, ed in particolare il comma 20 dell'articolo 5, al sensi del quale "Con decreto dell'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità sono determinate le modalità per le spese generali per il funzionamento e quelle relative ai componenti ed ai consulenti della Commissione regionale.";

Visto

il comma 17 dell'articolo 5 della lagge regionale 12 luglio 2011, n. 12, si sensi del quale "La Commissione regionale è composta dal dirigente generale del Dipartimento regionale tecnico che assume la funzione di presidente, dal dirigente generale del Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti, dal dirigente generale del Dipartimento regionale dell'ambiente, dal dirigente generale del Dipartimento regionale dell'urbanistica, dall'avvocato generale della Regione, dall'ingegnere capo del Genio civile competente per territorio e da cinque consulenti tecnico-giuridici nominati dall'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità.";

Visto

il comma 13 dell'articolo 5 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, ai sensi dei quale la Commissione regionale, oltre a svolgere attività di consulenza tecnica per la Regione e, per consulenze di particolare complessità, su richiesta degli altri enti di cui all'articolo 2, "Rilascia altresi i pareri consultivi previsti in capo al Consiglio superiore dei lavori pubblici in materia di acque pubbliche, di cui al testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 e di opere idrauliche. Per la predetta attività la Commissione regionale è integrata senza ulteriori oneri per il bilancio regionale da un dirigente regionale con comprovata esperienza in materia di acque, nominato con le modalità di cui ai comma 17.";

Visto

il comma 19 dell'articolo 5 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, ai sensi del quale "Le funzioni di segretario della Commissione regionale sono svolte da un dirigente con qualifica tecnica, del Dipartimento regionale tecnico, nominato dal presidente della Commissione regionale.";

Visto

il D.A. n. 52/Gab del 17 ottobre 2002,con il quale è stata originariamente istituita la Commissione regionale dei lavori pubblici;

Visto

II D.A. n. 14/Gab del 8 maggio 2003, con il quale sono stati stabiliti i compensi per i componenti della Commissione regionale dei lavori pubblici con la previsione di un gettone di presenza pari a € 250,00 per il Presidente ed i componenti e pari a € 100,00 per il Segretario:

ì

Visto

il D.A. n. 42/Gab del 11 novembre 2003, con il quale sono state identificate le categorie di spese per il funzionamento della Commissione regionale dei lavori pubblici;

Visto

II D.A. n. 3548/A4 del 16 dicembre 2011, con il quale i compensi per i componenti della Commissione regionale dei lavori pubblici, sono stati determinati in gettoni di presenza pari a € 237,00 per i componenti esterni ed interni ed a € 95,00 per il Segretario, oltre le spese di viaggio, vitto e alloggio, ove dovute, nella misura stabilita per i dirigenti della Regione siciliana;

Vista

la legge regionale 9 maggio 2012, n. 26 ed in particolare il comma 24 dell'articolo 11 recante "Norme per la razionalizzazione amministrativa e per il contenimento della spesa", che così dispone: "Ferme restando le incompatibilità previste dalla normativa vigente, nei confronti dei (Itolari di cariche elettive, lo svolgimento di qualsiasi incarico conferito degli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, inclusa la partecipazione ad organi collegiali di qualsiasi tipo, può dar luogo esclusivamente ai rimborso delle spese sostenute, eventuali gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta."

Visto

Il parere n. 780/14 del 5 agosto 2014 reso dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana nell'adunanza del 17 giugno 2014, dal quale deriva "... che le disposizioni di cui al comma 24 dell'art. 11 della L.r. n. 26/2012 si applicano anche alla Commissione regionale dei lavori pubblici, come prospettato nella nota prot. 6492 del 18 novembre 2013 del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico, inviata all'Assessore."

Ritenuto

pertanto, di dovere procedere alla rideterminazione della misura ed alle modalità di corresponsione del gettone di presenza per la partecipazione a ciascuna seduta della Commissione regionale dei lavori pubblici, in funzione delle disposizioni del parere n. 780/14 dei 5 agosto 2014 reso dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana;

Ritenuto

di non prevedere alcun compenso per i componenti interni all'amministrazione regionale della Commissione regionale del lavori pubblici, in virtù del principio di omnicomprensività del trattamento economico del dirigente:

Ritenuto

che la misura del gettone per i soli componenti esterni (consulenti tecnico-giuridici) della Commissione regionale dei lavori pubblici, per le disposizioni sopra citate, può determinarsi in euro € 30,00, oltre le spese di viaggio, vitto e alloggio, ove dovute, nella misura stabilita per i dirigenti della Regione Siciliana;

DECRETA

- Art. 1 I compensi per i soli componenti esterni della Commissione regionale dei lavori pubblici nella qualità di consulenti tecnico-giuridici nominati dall'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità, sono determinati in gettoni di presenza pari a € 30.00, oltre le spese di viaggio, vitto e alloggio, ove dovute, nella misura stabilita per i dirigenti della Regione siciliana.
- Art. 2 Nessun compenso spetta ai componenti interni all'amministrazione regionale della Commissione regionale dei lavori pubblici.

- Art. 3 Il presente provvedimento ha efficacia per la determinazione dei compensi delle sedute svoite dalla Commissione regionale dei lavori pubblici dopo l'entrata in vigore della legge regionale 9 maggio 2012, n. 26 pubblicata nella G.U.R.S. n. 19 -parte prima- del 11 maggio 2012.
- Art. 4 Il numero delle sedute mensili retribuibili resta fissato fino ad un massimo di cinque, elevabili a otto a seguito di esplicita e motivata richiesta del Presidente della commissione e di autorizzazione Assessoriale.
- Art. 5 All'onere di cui al presente decreto si farà fronte con le somme stanziate nel bilancio della Regione siciliana sul capitolo 272523.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale Infrastrutture e Mobilità per il visto di competenza e pubblicato sul sito web del Dipartimento Regionale Tecnico dell'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità.

Palermo, 1 2 SET 2014

Dott Demenica Torrisi